



Berna, 03.08.2023

Informazione

Conservazione delle prove dell'origine all'importazione a partire dal 1° gennaio 2024

Le prove dell'origine che servono per un'imposizione all'aliquota preferenziale all'importazione devono attualmente essere custodite in originale e in forma cartacea¹.

Dal 1° gennaio 2024, dopo l'imposizione è consentita la conservazione di copie, anche in forma digitale, dei documenti. Durante il periodo di conservazione, le prove dell'origine (o le relative copie) devono poter essere presentate, su richiesta, all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Ciò vale per tutti i tipi di prova dell'origine (certificato di circolazione delle merci, certificato d'origine, dichiarazione d'origine) e indipendentemente dal fatto che l'imposizione all'aliquota preferenziale comporti o meno una riduzione del dazio.

La possibilità di conservare le copie non è retroattiva. Ovvero, le prove dell'origine per imposizioni all'aliquota preferenziale precedenti il 1° gennaio 2024 devono essere custodite in originale per tutto il periodo di conservazione, anche se tale periodo va oltre questa data¹.

Possono essere conservate sotto forma di copia (digitale) anche le prove dell'origine che servono come giustificativo preliminare in vista della prova dell'origine rilasciata per l'esportazione nel quadro di riesportazioni o cumuli, anche se l'imposizione all'importazione non è avvenuta all'aliquota preferenziale.

¹ A meno che non si benefici di un'agevolazione in relazione alla pandemia di COVID-19 (vedi l'informazione [COVID-19: certificati di circolazione delle merci \[CCM\] / certificati d'origine \[CO\] all'importazione](#)).